

COMUNICATO

Informo che è stato depositato al TAR Lazio Sez I in data 27/11/2002 dai legali dell'UNIONE Avv. *Alberto MARCONI* e Avv. *Marco BARILATI* per l'udienza del 12 dicembre 2002 una **MEMORIA UNICA** nei ricorsi R.G.R. nn.:14708/97, 1078/98, 1347/98, 3055/98, 3058/98, 3101/98, 3200/98, 3234/98, 3477/98, 3479/98, 4029/98, 4738/98, 4739/98, 4741/98, 4862/98, 4869/98, 5006/98, 5010/98, 6088/98, 6347/98, 7111/98, 7396/98, 7532/98, 8513/98, 9113/98, 9120/98, 15106/98, 15976/98, 433/99, riuniti con sentenza n.2514/2002 proposti contro il Ministero dell'Interno per l'annullamento della Circolare del 18 luglio 1997 n.19/97, dei decreti prefettizi applicativi di tale circolare nonché degli atti preparatori e presupposti.

RICORDO:

che con Sentenza *n.2514/2002*, il TAR Lazio, *Sez.I Ter* aveva riunito i ricorsi sopraindicati e trattato contestualmente gli stessi, accogliendo i motivi con i quali i ricorrenti e l'UNIONE contestavano il potere del Ministero di adottare l'atto impugnato e di suddividere il trattamento economico dei ricorrenti in voci fondamentali ed accessorie, aderendo alle considerazioni già svolte dal *Consiglio di Stato, Sez.IV,n.1845/2001*.

Con tale decisione il Tar Lazio aveva ritenuto la Circolare impugnata ed i provvedimenti dei vari prefetti che ne avevano fatto pedissequa applicazione illegittimi nella parte in cui, senza averne il potere l'amministrazione aveva esteso l'Art.29 del CCNL del Comparto Ministeri ai Segretari Comunali con qualifica Direttiva, incidendo sulla struttura retributiva degli stessi, che al contrario non poteva ritenersi modificata da tale articolo.

Il Tribunale aveva invece rinviato l'esame delle altre censure all'udienza del 12 dicembre 2002, ordinando altresì l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle organizzazioni firmatarie del contratto, dell'A.R.A.N. nonché del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

A tale incombenza, i ricorrenti e l'UNIONE hanno già provveduto mediante notifica per pubblici proclami (*G.U. foglio delle inserzioni n.119 del 23 maggio 2002 depositato in atti*).

Mi riservo di comunicare le decisioni del Tar Lazio, Sez. I ter.

Genova, 29 novembre 2002

Ettore MONZU'

MEMORIA UNICA
(Udienza del 12 dicembre 2002)

dei Dott.ri: Ettore Monzù ed altri; Renzo Preti; Angelo Martucci; Giovanni Famulari; Giorgio Cigna ed altri; Giovanni Pesce ed altri; Peppino Sabatino ed altri; Ugo Colla ed altri; Tiziana Picchi ed altri; Gallizzi ed altri; Rizzo ed altri; Giuseppina Santagati ed altri; Francesca Barberi Frandanisa ed altri; Susanna Valacco ed altri, Cammisuli ed altri; Rosa Lucente ed altri; Giampiero Dealessandri ed altri, Amalia Giallella; Massimo Brogi; Giovanni Pucciano ed altri; Antonio Angeloni ed altri; Fava Pietro ed altri; Antonio Germanotta ed altri

nei ricorsi R.G.R. nn.

14708/97; 1078/98; 1347/98; 3055/98; 3058/98; 3101/98; 3200/98; 3234/98; 3477/98; 3479/98; 4029/98; 4738/98; 4739/98; 4741/98; 4862/98; 4869/98; 5006/98; 5010/98; 6088/98; 6347/98; 7111/98; 7396/98; 7532/98; 8513/98; 9113/98; 9120/98; 15106/98; 15976/98; 433/99, riuniti con sentenza n.2514/2002

proposti avverso il Ministero dell'Interno per ottenere l'annullamento della circolare del Ministero dell'Interno 18 luglio 1997, n. 19/97, dei decreti prefettizi applicativi di tale circolare nonché degli atti preparatori e presupposti.

* * *

1)Premessa.

Con sentenza n. 2514/2002, il TAR Lazio, Sez. I ter, codesto Ecc.mo Tribunale, riuniti i ricorsi e trattati contestualmente gli stessi, ha accolto i motivi con i quali i ricorrenti hanno contestato in generale il potere del Ministero di adottare l'atto impugnato e di suddividere il trattamento economico dei ricorrenti in voci fondamentali ed accessorie, aderendo alle considerazioni già svolte dal Cons. Stato, Sez. IV, n. 1845/2001.

Con tale decisione l'Ecc.mo Tribunale ha ritenuto la circolare impugnata ed i provvedimenti dei vari prefetti che ne hanno fatto pedissequa applicazione illegittimi nella parte in cui, senza averne il potere, l'Amministrazione ha esteso l'art. 29 del C.C.N.L. del comparto Ministeri ai segretari comunali con qualifica direttiva, incidendo sulla struttura retributiva degli stessi, che al contrario non può ritenersi modificata da tale articolo.

2)Il Tribunale ha invece rinviato l'esame delle altre censure all'odierna udienza, ordinando altresì l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle organizzazioni firmatarie del contratto, dell'ARAN nonché del Ministero dell'economia e delle finanze.

A ciò i ricorrenti hanno provveduto mediante notifica per pubblici proclami dei ricorsi riuniti in epigrafe indicati, pubblicati sulla G.U. foglio delle inserzioni n. 119 del 23 maggio 2002 depositato in atti.

3)Integralmente richiamate le considerazioni svolte negli atti introduttivi dei giudizi e nella **memoria depositata in vista della precedente udienza del 22 novembre 2001 (in particolare si rinvia alle considerazioni svolte da pag. 10 a pag. 16)**, si osserva ulteriormente quanto segue.

* * *

4) Sui motivi che vengono qui in rilievo, ossia il sesto, il settimo, e l'ottavo (settimo per il ricorso R.G.R. n. 14708/97), occorre rilevare che su di essi la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di esprimersi.

In particolare il riferimento va alle sentenze del TAR Liguria, Sez. II, n. 331/2002 e 332/2002 depositate il 19 marzo 2002 (Est. Proserpi).

Tali decisioni, non solo hanno accolto i motivi già condivisi da codesto Ecc.mo Giudice, ma **hanno accolto altresì tutti gli altri motivi dedotti** che vengono in considerazione all'odierna udienza.

Pertanto, oltre a rinviare a quanto detto nella già citata memoria depositata in vista della precedente udienza del 22 novembre 2001, pare opportuno richiamare la parte motiva delle decisioni de quibus:

*“**Altresì fondato appare il sesto motivo relativo al riconoscimento degli incrementi dell'indennità di funzione di cui al comma 14 dell'art. 8 D.P.R. 17.1.90 n. 44; l'art. 40 comma 6 del C.C.N.L. 16.5.90 prevede espressamente che quegli incrementi vengano corrisposti fino al 30 novembre 1995 e l'assunto della P.A. di “cristallizzare” l'indennità in parola al 1° luglio 1990 appare del tutto incomprensibile, soprattutto alla luce della giustificazione del contenimento degli oneri finanziari, facenti capo ai singoli enti locali e non allo Stato (Cons. Stato, IV, 29 marzo 2001, n. 1845 cit.)**”*

5) A tal proposito, interrompendo per un attimo l'illustrazione delle sentenze del TAR Liguria, è bene ricordare che il Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 marzo 2001, n. 1845, a pag. 10 della decisione, ha evidenziato che “la possibile obiezione, poi, che in tal modo la spesa per i segretari verrebbe sottratta ad ogni controllo, è agevolmente superata **considerando l'autonomia finanziaria degli enti locali e che questi, attualmente, debbano assicurare il pareggio dei bilanci, sotto la responsabilità dei propri funzionari e dei propri amministratori, senza addossare allo Stato alcun onere finanziario**”.

Sia il Consiglio di Stato, sia il TAR Liguria, quindi, hanno già smentito e preoccupazioni suggestive (ma pretestuose e del tutto infondate) avanzate dal Ministero in ordine agli oneri che lo Stato dovrebbe assumere in caso di accoglimento dei ricorsi.

6) Riprendiamo, adesso, il richiamo alle sentenze n. 331/2002 e n. 332/2002 del TAR Liguria.

*“A tal conclusione si deve collegare **quanto sostenuto nel settimo motivo circa il blocco degli automatismi stipendiali: il motivo è fondato nel senso in cui il blocco degli aumenti deve essere limitato all'anno solare 1993, riprendendo vita dall'anno successivo ai sensi dell'art. 7 comma 3 D.L. n. 384/92, quindi senza influenza sugli aumenti previsti dal D.P.R. n. 44/90, i quali restano semplicemente congelati per un solo anno.***

Ancora fondato è l'ottavo motivo, concernente l'illegittimità della circolare nel punto in cui essa intende limitare al 15 settembre 1995, giorno successivo alla stipula dell'accordo integrativo, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Ora l'accordo integrativo decorre sia per la parte giuridica, sia per la parte economica, dal 1° gennaio 1994: non è comprensibile perché il Ministero ponga detto limite temporale, né si intravedono norme da cui si possa desumere una limitazione di specie.

Quindi ai segretari comunali reggenti o supplenti le spese di viaggio andranno rimborsate, sempre che naturalmente venga esibita la relativa documentazione.

Possono ritenersi assorbiti i restanti motivi secondo, nono e decimo.

Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto in relazione alle censure esaminate con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e l'accertamento dei diritti retributivi della ricorrente così come rilevato nella presente sentenza

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez. 2^a, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti

impugnati e dichiara il diritto della ricorrente ai miglioramenti retributivi con le relative conseguenze di ordine previdenziale nei limiti accertati”.

PQM

si insiste per l'accoglimento del ricorso anche nei restanti motivi che vengono qui in considerazione e, per l'effetto, l'annullamento della circolare ministeriale in epigrafe indicata e l'accertamento dei diritti meglio specificati in narrativa. Vinte le spese e gli onorari di giudizio, analogamente a quanto disposto dal TAR Liguria nelle decisioni di cui in narrativa.

Genova – Roma, 27 novembre 2002

Avv. Prof. Lorenzo Acquarone

Avv. Alberto Marconi

Avv. Prof. Giovanni Acquarone

Avv. Marco Barilati